

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 44-5490

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione 11) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Vista la D.G.R. n. 31-4009 del 11 giugno 2012 "Art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008" la quale prevede espressamente che al Settore Fitosanitario regionale compete, tra l'altro, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario, i controlli fitosanitari, la certificazione fitosanitaria di materiale di moltiplicazione e riproduzione, la gestione delle attività dei laboratori fitopatologici ed entomologici.

Il Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite", prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare le più opportune misure da adottare nel territorio di propria competenza.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 "D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza, in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

La D.D. n. 1339 del 17 dicembre 2009 "Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

La D.G.R. n. 81-581 del 24 luglio 2000 "Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" incarica il Settore Fitosanitario regionale di stabilire con propria determinazione le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale consistenti in trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia *Scaphoideus titanus* e nell'estirpo delle piante infette.

Nell'ultimo biennio si è verificata una grave recrudescenza della Flavescenza dorata, soprattutto in alcune aree: (Roero, Nord Astigiano, Casalese) nonostante il notevole sforzo messo in atto a livello regionale mediante le seguenti attività:

- vigilanza sul territorio in appezzamenti segnalati da parte di terzi (Comuni, Province, Comunità montane, agricoltori, tecnici), n. 965 controlli;
- ispezioni di n. 2000 campi di piante madri utilizzati per la produzione di materiale vivaistico e di oltre n. 9.000.000 di barbatelle di vite;
- installazione di n. 400 punti di monitoraggio dell'insetto vettore della Flavescenza dorata (*Scaphoideus titanus*);
- interventi di supporto ai n. 10 progetti pilota attivati nel territorio piemontese;
- informazione sul territorio con l'emissione di appositi bollettini fitosanitari mensili.

Segnatamente le informazioni acquisite:

- dal Settore Fitosanitario nell'ambito dei Progetti Pilota previsti dalla D.D. n. 502 del 04 giugno 2012 "Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" per l'anno 2012" conservate agli atti del Settore stesso;
 - dai monitoraggi eseguiti dalle Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, mediante il contributo delle Province coinvolte, conservati agli atti del Settore stesso;
 - dal Progetto del Consorzio per la Tutela dell'Asti attivato nel 2012 che ha finanziato alcune ricerche sulla Flavescenza dorata fra cui anche una specifica ricerca rivolta allo studio del ruolo degli incolti;
- dimostrano in modo inequivocabile che le superfici vitate abbandonate, trascurate o le viti inselvaticite (vale a dire le situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo dell'insetto vettore della Flavescenza dorata) ospitano elevate popolazioni del vettore *Scaphoideus titanus*, che si trasferisce ai vigneti coltivati;

considerato che le misure di applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" in Piemonte prevedono che nelle superfici vitate abbandonate, trascurate o con presenza di viti inselvaticite del territorio regionale, dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, sia obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento;

considerato che attualmente sono coinvolti nei Progetti Pilota 103 Comuni del Piemonte e che le Amministrazioni comunali, in occasione degli incontri sul territorio organizzati in collaborazione con il Settore Fitosanitario (Santo Stefano Belbo - 12 ottobre 2012; Dogliani - 1 febbraio 2013; Rosignano Monferrato - 2 febbraio 2013; Nizza Monferrato - 4 e 15 febbraio 2013; Priocca - 7 febbraio 2013; Vinchio - 15 febbraio 2013), hanno manifestato l'intenzione di inserire nei propri Regolamenti Comunali di Polizia Rurale specifiche indicazioni volte alla lotta contro la Flavescenza dorata, soprattutto in merito alla gestione dei vigneti abbandonati e delle viti inselvaticite, richiedendo alla Regione Piemonte stessa l'elaborazione di Linee guida di riferimento;

visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", significativamente gli artt. 5, 7, 7 bis, 13 che disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni nelle materie di propria competenza e tenuto conto che, in forza di tali articoli, molte Amministrazioni

comunalì si sono dotate di un Regolamento Comunale di Polizia rurale nel quale sono definite disposizioni circa l'uso del territorio agricolo, nonché le misure di sorveglianza sulla corretta applicazione di dette norme;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e significativamente gli artt. 50 e 54 che stabiliscono competenze e attribuzioni del Sindaco;

atteso che il Regolamento Comunale di Polizia rurale, adeguatamente revisionato, è da ritenere lo strumento più utile al fine del raggiungimento delle finalità di cui trattasi ma che, in ogni caso, anche per i Comuni privi di detto Regolamento, può prevedersi che l'adozione, da parte dei Comuni stessi, di disposizioni attuative omogenee in materia di salute delle colture agrarie e forestali, contribuisca a prevenire la diffusione di organismi nocivi dei vegetali, nonché a rendere più efficace la lotta alla Flavescenza dorata della vite e, più in generale, agli organismi nocivi per i quali sono previste misure di lotta obbligatoria;

considerato che gli interventi in materia di salute delle colture agrarie e forestali devono comunque essere attuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4R, 4 novembre 2010, n. 17R, 3 agosto 2011, n. 5R, che costituisce norma di riferimento in materia forestale per tutto il territorio regionale e dispone prescrizioni di massima e di polizia forestale per una corretta gestione degli incolti;

tenuto conto che i rappresentanti di oltre 100 Comuni vitati della Regione, nei molteplici incontri sopra citati, hanno richiesto all'Assessorato Agricoltura, Foreste, caccia e pesca di predisporre Linee guida per la stesura di specifici articoli eventualmente da inserire nell'ambito dei Regolamenti di Polizia Rurale comunali;

ritenuto pertanto necessario che la Regione debba supportare i Comuni con strumenti regolamentari utili a garantire l'omogenea applicazione, sul territorio piemontese, delle misure di lotta obbligatoria assicurando la collaborazione fra gli altri enti pubblici in tema di salute delle colture agrarie e forestali;

acquisito in data 21 febbraio 2013 il parere favorevole, espresso all'unanimità, del Tavolo Regionale Vitivinicolo di cui alla D.G.R. n. 57-2853 del 7 novembre 2011 "Istituzione del Tavolo vitivinicolo regionale. Revoca della D.G.R. n. 44-11382 del 23 dicembre 2003";

ritenuto di dover predisporre specifiche Linee guida relative alle attività che i Comuni potranno svolgere in materia di prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante, nonché di cooperazione con la Regione Piemonte nella lotta agli organismi nocivi per i quali sono previste misure di lotta obbligatoria; dette Linee guida potranno essere accolte nell'ordinamento municipale anche mediante la modificazione o l'integrazione del Regolamento di Polizia rurale di ciascun Comune;

vista la L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste", in particolare l'art. 18 ter;

vista la L.R. 7 febbraio 2006, n. 8 “Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all’attività degli enti locali piemontesi.”;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare specifiche Linee guida (contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) che i Comuni potranno, nel rispetto dell’autonomia amministrativa comunale prevista nell’articolo 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, assumere nel proprio ordinamento, anche nella stesura o nell’aggiornamento dei Regolamenti di Polizia rurale di propria competenza, in relazione alla prevenzione e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi delle piante in applicazione della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale

1. PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2. LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete

la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

4.PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le conseguenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5.DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della l.r. 63/78.

6.DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).